



**LaBoUR & Law Issues**  
Rights | Identity | Rules | Equality

# **La tutela giuridica dell'attività creativa dei nuovi lavoratori del *web***

**GIUSELLA FINOCCHIARO**  
Università di Bologna

vol. 1, no. 1, 2015





# La tutela giuridica dell'attività creativa dei nuovi lavoratori del *web*

GIUSELLA FINOCCHIARO

Università di Bologna  
giusella.finocchiaro@unibo.it

---

## ABSTRACT

---

This article deals with the creative activity of web workers and explores feasible forms of legal protection.

Digital works, as long as characterized by a minimal creative content, are protected by copyright law as creative intellectual work. The rise of the web, however, has changed the scenario in which workers carry out their works, the economic model, the legal actors and the author himself. The subject defined in copyright law is very different from workers of the web who resemble more to authorial forms of different periods and cultures.

In this context, the A. proposes a redefinition of legal framework and new forms of protection for digital creative contents through a rethinking of the relationship between author and work.

**Keywords:** Copyright law; digital work; databases; intellectual property protection

---

## 1. L'attività creativa dei nuovi lavoratori del web

Il *web* ha modificato lo scenario in cui la nostra vita quotidiana si svolge e anche il modo di lavorare. Ha anche creato nuove tipologie di lavoratori (1): essi sono produttori di contenuti digitali. I contenuti digitali spaziano dal sito *web* alla grafica, alla musica, alle animazioni, alle fotografie.

I cosiddetti “creativi” talora lavorano in proprio, talaltra per un committente, talaltra ancora sono lavoratori dipendenti.

I lavoratori del *web* creano opere digitali che, sotto il profilo giuridico, sono qualificabili come “opere dell'ingegno”, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l. 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Come recita l'art. 1, infatti, la disciplina sul diritto d'autore protegge “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Dunque la legge tutela qualunque opera che sia qualificabile come opera letteraria, musicale, figurativa, in senso lato, benché in formato esclusivamente digitale.

L'elencazione dell'art. 2 della medesima legge annovera espressamente le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose; le opere e le composizioni musicali, con o senza parole; le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

---

(1) Al tema è stato dedicato un convegno all'Università di Bologna il 6 novembre 2014, “Lavoratori del *web*: coniugare diritti e opportunità”. Dalla relazione al convegno prende spunto questo breve scritto.

similari; le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; i programmi per elaboratore; le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Occorre naturalmente che sussistano i requisiti previsti per la tutela, e in particolare il livello minimo di creatività (2).

Le opere create nel contesto e nello scenario in esame sono tuttavia spesso riconducibili a opere minime dal contenuto creativo piuttosto basso, che si collocano, innanzitutto nella percezione sociale, come assai distanti dalle opere protette tradizionalmente dalla legge sul diritto d'autore.

Dunque non opere letterarie quali romanzi, per esempio, ma *post* nei *blog*. Non opere musicali, ma suonerie per i telefoni cellulari, ecc.

Eppure anche queste opere, al pari di altre opere assai comuni, come ad esempio le *slide*, sono protette dalla legge sul diritto d'autore, la quale finisce con l'assumere una connotazione pervasiva.

---

(2) Nella giurisprudenza di legittimità, fra le altre: Cass., 19 ottobre 2012, n. 18037, in *Danno e resp.*, 2013, 7, p. 732; Cass., 28 novembre 2011, n. 25173, in *Ced Cassazione*, 2011; Cass., 12 marzo 2004, n. 5089, in *Gius*, 2004, p. 2967; Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 157, concordi nell'affermare che il requisito della creatività va assunto in senso soggettivo: la creatività non è (necessariamente) creazione, originalità e novità assoluta dell'opera, bensì personale ed individuale espressione di una oggettività appartenente alle categorie esemplificativamente elencate dall'art. 1 della legge sulla protezione del diritto d'autore. La conseguenza di questa impostazione è che il requisito della creatività non può dirsi escluso a priori nel caso di opere composte da idee e nozioni semplici: ciò che rileva è che le idee poste a fondamento dell'opera siano formulate ed organizzate dall'autore in modo originale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass., 12 gennaio 2007, n. 581, in *Corr. giur.*, 2007, 7, p. 972; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Ced Cassazione*, 2005).

Più in generale, il *web* ha modificato notevolmente lo scenario nel quale operano i nuovi lavoratori.

Il modello economico è cambiato, così come i beni oggetto di tutela, il ruolo del fruitore e infine lo stesso paradigma autoriale (3).

### 1.1 Il modello economico

Come è noto, la normativa sul diritto d'autore è nata con la rivoluzione industriale: il diritto d'autore è figlio della tecnologia (4). Con l'avvento della stampa, che comportò un nuovo modello economico di diffusione della cultura, nacquero i cosiddetti privilegi sovrani di stampa, limitati nel tempo e a determinati ambiti (5). Gli stampatori-librai potevano essere destinatari dei cosiddetti privilegi, grazie ai quali avevano il diritto di stampare. Secondo alcune ricostruzioni, i primi esempi di legislazione sul diritto di copia sono veneziani. Giovanni de Speyer, inventore del carattere a stampa di tipo romano, infatti, portò a Venezia nel 1469 la sua macchina a stampa e gli furono garantiti i privilegi (6).

Gli autori non erano se non eccezionalmente destinatari di compensi, né a favore dei medesimi furono disposti diritti. Solo successivamente una protezione fu accordata anche agli autori.

---

(3) Le considerazioni che seguono sono in parte già state esposte nel mio "*Aperture*" e "*chiusure*" nella politica e legislazione culturale, in *Aedon*, 1, 2011, p. 1 e ss.

(4) P. GOLDSTEIN, *Copyright's Highway*, 1994, Hill and Wang, New York, p. 27.

(5) Per una ricostruzione storica delle origini del diritto d'autore, si rinvia a MOSCATI, *Alle radici del droit d'auteur*, in LIOTTA (a cura di), *Studi di Storia del diritto*, Bologna, 2007, pp. 262-341.

(6) Così GRUPPO LASER (a cura di), *Il sapere liberato - Il movimento dell'Open Source e la ricerca scientifica*, Bologna, 2005, pp.18-19.

Quindi in una prima fase il modello economico sancito dal diritto compensava l'intermediario nella distribuzione: il copista, il libraio, lo stampatore.

Protagonista era dunque quello che oggi chiameremmo il distributore. L'autore entra in scena successivamente. In Inghilterra, alle origini del *copyright* è posto lo "Statute of Anne" del 1710 mentre in Francia il *droit d'auteur* si fa risalire alla legge del 1791.

Oggi le opere possono essere fruite anche via Internet e messe a disposizione anche ad opera dello stesso autore, oltre che del distributore. Ma la comunicazione fra autore e pubblico non richiede necessariamente l'intermediazione, fatta salva quella costituita dalla disponibilità di un canale digitale.

I canali di comunicazione telematici avvicinano autore e fruitore e rendono il ruolo dell'intermediario non necessario e meno rilevante.

## 1.2 Il fruitore

L'informatica tuttavia ha anche introdotto con forza nella scena un nuovo attore: il fruitore, che fino agli anni '90 non compariva nella legge sul diritto d'autore, benché fin dall'origine la legislazione su *copyright* e diritto d'autore abbia sempre, quanto meno nelle premesse teoriche alla legislazione stessa, tenuto in considerazione la diffusione della cultura al pubblico.

Il fruitore compare con l'art. 5 della Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991, "Tutela giuridica dei programmi per elaboratore", recepito dall'art. 64 *ter* della legge italiana 22 aprile 1941, n. 633, più volte modificata e riguardante i diritti dell'utilizzatore di *software*. Si tratta di diritti minimi: ma fino ad allora non si parlava dei diritti del lettore o dell'ascoltatore.

### 1.3 I beni giuridici

L'informatica ha creato anche nuovi beni giuridici, protetti dal diritto d'autore, secondo la direttiva 9/96 dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. Mi riferisco alla "banca di dati" definita come "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo" che comprende anche l'opera multimediale, la quale può essere definita come un'opera costituita dalla combinazione di diversi contenuti: testo, grafica, illustrazioni, filmati, animazioni, fotografia, musica, ecc.

Molte opere d'arte digitali oggi sono qualificabili opere multimediali.

I contenuti dell'opera sono fra loro collegati mediante un particolare schema logico, ideato dall'autore, che costituisce la peculiare struttura e organizzazione interna dell'opera.

I contenuti dell'opera multimediale, cioè il testo, la grafica, le illustrazioni, la fotografia, costituiscono, a loro volta, opere o parti di opere.

Internet ha creato anche nuove forme di memoria (7).

### 1.4 Nuove forme di creatività

I nuovi media forniscono anche gli strumenti per nuove forme di creazione: si pensi al *mash-up*, cioè alla composizione di una nuova

---

(7) Il tema della memoria nel digitale meriterebbe un'approfondita trattazione. Rinvio ai miei articoli: *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2010; *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, *ivi*, 2012; *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, *ivi*, 2014.

opera interamente con parti di altre opere (musicali, video, informatiche) o al *wiki*, con cui si intende riferirsi ad un sito *web* (o comunque una collezione di documenti ipertestuali) che viene aggiornato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso e nel quale la modifica dei contenuti è aperta.

### 1.5 Nuovi paradigmi autoriali

Certo è che la figura dell'autore quale emerge dalla legge sul diritto d'autore è figura assai diversa da quella dei lavoratori del *web*.

L'autore della legge sul diritto d'autore, che come è noto, risale al 1941, ma si basa sulle legge francese e poi italiana risalenti all'800.

In quelle norme, l'autore era tratteggiato come una sorta di "genio", in pieno spirito romantico.

Oggi dilagano nuove forme di autorialità nelle quali l'autore è una collettività di soggetti, a volte anonimi, che finiscono talora con il perdere la propria individualità. Si pensi, ad esempio a "wikipedia", frutto del lavoro di una collettività di autori anonimi o alle forme di comunicazione, condivisione delle informazioni e creazione tipiche dei *social network*.

Quest'epoca finisce per avvicinarci ad altre forme di autorialità già proprie di epoche e culture diverse (8). Anche il concetto di memoria muta.

Occorre dunque chiedersi se lo strumentario fornito dalla legge sul diritto d'autore sia adeguato.

È necessario dunque ripensare un nuovo modello giuridico di assetto dei rapporti: che consideri i nuovi beni, le nuove forme di

---

(8) Quelle descritte anche da O. PAMUK, *Il mio nome è rosso*, Torino, 2005.



comunicazione, i nuovi *media*, i nuovi modelli di *business* e i nuovi paradigmi di autorialità.

È necessaria una ridefinizione del rapporto tra autore e opera.

## **Bibliografia**

- FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2010;
- FINOCCHIARO G., “Aperture” e “chiusure” nella politica e legislazione culturale, in *Aedon*, 1, 2011, p. 1 e ss;
- FINOCCHIARO G., *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2012
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2014
- GOLDSTEIN F., *Copyright's Highway*, 1994, Hill and Wang, New York;
- GRUPPO LASER (a cura di), *Il sapere liberato - Il movimento dell'Open Source e la ricerca scientifica*, Bologna, 2005;
- MOSCATI L., *Alle radici del droit d'auteur*, in *Studi di Storia del diritto*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 2007, pp. 262-341;
- PAMUK O., *Il mio nome è rosso*, Torino, 2005.